

***Caso n. COMP/M.3718 -  
IFIL / INTESA /  
MARCEGAGLIA /  
SVILUPPO ITALIA / SIT***

Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede.

**REGOLAMENTO (CE) n. 139/2004  
SULLE CONCENTRAZIONI**

---

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) NON OPPOSIZIONE  
data: 21/03/2005

***In formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento  
n.32005M3718***



**Bruxelles, 21-03-2005**

**SG-Greffe(2005) D/201411**

PROCEDURA RELATIVA ALLE  
CONCENTRAZIONI  
DECISIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6,  
PARAGRAFO 1, LETTERA b)

PROCEDURA SEMPLIFICATA

VERSIONE PUBBLICA

**Alle parti notificanti**

**Oggetto: Caso n. COMP/M.3718 – Banca Intesa/Ifil/Marcegaglia/SIT  
Notifica del 17.02.05 ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n.  
139/2004 del Consiglio<sup>1</sup>  
Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C. 048 del  
24.02.05, pagina 4**

1. In data 17.02.05, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Per effetto di tale concentrazione le imprese Banca Intesa S.p.A. ("Banca Intesa", Italia), IFIL Investissements S.A. ("IFIL", Lussemburgo), Marcegaglia S.p.A. ("Marcegaglia, Italia) e Sviluppo Italia S.p.A. ("Sviluppo Italia", Italia) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa Sviluppo Italia Turismo S.p.A. ("SIT", Italia), attualmente controllata esclusivamente da Sviluppo Italia, mediante acquisto di azioni o quote.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

---

<sup>1</sup> G U L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

- Banca Intesa è la holding di un gruppo bancario e finanziario;
  - Ifil è un'impresa holding di un gruppo attivo in diversi settori, tra cui il turismo (attraverso il gruppo Alpitour);
  - Marcegaglia è principalmente attiva nella lavorazione dell'acciaio;
  - Sviluppo Italia è l'agenzia italiana per lo sviluppo di impresa e l'attrazione di investimenti;
  - SIT è incaricata di perseguire l'obiettivo dello sviluppo del turismo in aree poco sviluppate. Attualmente possiede e cede in affitto a tour operators alcuni villaggi turistici nel Sud Italia.
3. A seguito dell'esame della notifica, la Commissione è giunta alla conclusione che l'operazione notificata rientra nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio e del paragrafo 5, comma c, della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004<sup>2</sup> del Consiglio.
4. Per le ragioni precisate nella comunicazione concernente una procedura semplificata, la Commissione ha deciso di non opporsi all'operazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE. La presente decisione è adottata in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.

Per la Commissione

Neelie KROES  
Membro della Commissione

---

<sup>2</sup> Disponibile al pubblico sul sito della DG Concorrenza:  
[http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified\\_tru.pdf](http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf).